



Regolamento Interno

Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori)

Come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera a) dello Statuto dell'Associazione Mentori Professionisti (AssoMentori), di seguito "Associazione", al fine di regolamentare l'adesione all'Associazione e garantire il mantenimento della qualifica di Socio, l'Associazione adotta il presente Regolamento Interno (di seguito "Regolamento") costituito da tre articoli e i relativi commi, che i Soci si impegnano a rispettare ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera d) e comma 3 lettera b) dello Statuto.

Art. 1. MODALITÀ DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, possono diventare Soci le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e possiedono tutti i requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento. E' esclusa ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata.
2. Le richieste di adesione all'Associazione, redatte secondo lo schema allegato al presente Regolamento e corredate dalla necessaria documentazione, sono indirizzate al Presidente dell'Associazione.
3. Può presentare domanda di adesione all'Associazione chi, alla data della domanda, è in possesso di:
 - a) diploma di scuola media superiore o equipollente;
 - b) la qualificazione acquisita dall'esperienza professionale maturata mediante un'attività continuativa di almeno dieci anni;
 - c) uno o più titoli di formazione professionale in Mentoring rilasciati da enti o istituti riconosciuti da un'organizzazione nazionale o internazionale che ne verifichi l'adeguatezza sulla base di specifici standard e linee guida.
4. Il Consiglio Direttivo analizza la domanda di adesione all'Associazione e delibera sull'ammissione dell'aspirante Socio entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo reputi che i titoli di formazione professionale di cui all'art. 1 comma 3 lettera c) non siano sufficienti all'accoglimento della domanda di adesione, dispone la costituzione di un'apposita Commissione d'Esame (di seguito "Commissione") cooptando non meno di tre Soci, tra i quali il Consiglio Direttivo indica il Presidente della Commissione, per l'organizzazione di un esame di ammissione per appurare l'idoneità dell'aspirante Socio all'esercizio della professione di Mentore ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. g) dello Statuto.
6. Il Presidente della Commissione:
 - a) stabilisce la data ed il luogo dello svolgimento dell'esame di ammissione e convoca la Commissione per lo svolgimento del medesimo;
 - b) nel caso in cui uno o più Membri della Commissione non siano disponibili a partecipare all'esame di ammissione, ha facoltà di cooptare uno o più Soci in sostituzione dei Membri non disponibili, informandone tempestivamente il Consiglio Direttivo;
 - c) informa tempestivamente per iscritto l'aspirante Socio della data ed il luogo in cui è tenuto a presentarsi per sottoporsi all'esame di ammissione.
7. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio della Commissione con l'aspirante Socio della durata non inferiore ad un'ora e non superiore a quattro ore, eventualmente comprensivo della simulazione di una sessione di Mentoring, volti a verificare l'idoneità dell'aspirante Socio all'esercizio della professione di Mentore.



8. Durante l'esame di ammissione, un Membro della Commissione funge da Segretario verbalizzante su richiesta del Presidente della Commissione.
9. Al termine dell'esame, la Commissione delibera a maggioranza sull'idoneità dell'aspirante Socio all'esercizio della professione di Mentore. Entro dieci giorni il Presidente della Commissione trasmette al Consiglio Direttivo il verbale dell'esame di ammissione e la delibera in merito all'idoneità dell'aspirante Socio.
10. Il Presidente del Consiglio Direttivo informa per iscritto l'aspirante Socio dell'esito positivo o negativo della sua domanda di ammissione.
11. Contro il diniego di ammissione a Socio è ammesso appello, da presentarsi a cura dell'aspirante Socio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10 del presente articolo, al Collegio dei Probiviri che, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, decide in via definitiva e insindacabile dandone comunicazione per iscritto all'aspirante Socio.

Art. 2. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. È obbligo dei Soci il continuo aggiornamento della loro preparazione attraverso la frequenza di persona o per il tramite di mezzi di comunicazione telematica di corsi, seminari, workshop e simili iniziative per una durata di almeno 20 ore all'anno a pena di decadenza ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera c) dello Statuto.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. d) dello Statuto, l'Associazione promuove l'aggiornamento professionale dei propri associati mediante la periodica organizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 1 e/o riconoscendo simili iniziative proposte da scuole o enti esterni all'Associazione, accettando i requisiti e le caratteristiche di tali organizzazioni come idonee alle garanzie di qualità per la formazione permanente dei propri associati.
3. Entro sessanta giorni dal rinnovo annuale della propria adesione, il Socio fornisce al Consiglio Direttivo evidenza dettagliata delle iniziative di aggiornamento professionale seguite nel corso dei precedenti dodici mesi.
4. Ai sensi dell'art.13 comma 1 lett. i) dello Statuto, il Consiglio Direttivo valuta la validità dell'aggiornamento professionale richiesto per il mantenimento della qualifica di Socio. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio Direttivo rilevi che il Socio non abbia sufficientemente adempiuto ai propri obblighi di aggiornamento professionale, comunica allo stesso la situazione di irregolarità in cui si trova, invitandolo a porre fine alla irregolarità riscontrata entro un congruo periodo al termine del quale, persistendo i motivi di irregolarità, il Socio viene dichiarato decaduto. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello Statuto, il Socio decaduto può essere riammesso dal Consiglio Direttivo qualora dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi.

Art. 3. DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 2 dello Statuto, le modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
2. Le norme del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modifiche sono di natura vincolante e la loro inosservanza da parte dei Soci è sanzionabile ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) dello Statuto.
3. Il Mentee, lo Sponsor o chiunque altro ritenga che un Socio abbia agito in contrasto con il presente Regolamento deve in prima istanza segnalare le presunte violazioni allo stesso Socio al fine di cercare



di ridurre ove possibile le conseguenze delle medesime ed adottare gli atti necessari a ristabilire la correttezza dell'operato del Mentore e prevenire il rischio di recidiva. Ciascuna delle parti può invocare l'assistenza dell'Associazione nel trovare una soluzione alla controversia indirizzando apposita richiesta al Presidente dell'Associazione. Se una delle parti non è rimasta soddisfatta, può inoltrare un reclamo formale al Presidente dell'Associazione, che trasmette tempestivamente suddetto reclamo al Collegio dei Probiviri che si pronuncia nel merito e prende ogni necessario provvedimento ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) dello Statuto.